

**CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL N. 5 "SPEZZINO" E
LA STRUTTURA Prof. CAVALLINI
PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI**

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del d.lgs 502/1992 integrato e modificato dal d.lgs 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati,
- che l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sono subordinate alla stipulazione di appositi accordi contrattuali,
- che l'Azienda USL 5 "Spezzino", per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale,
- che, in linea con le direttive regionali, per abbattere i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi è necessario acquisire volumi predefiniti di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al SSR,

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" (c.f. 0092520110) d'ora in avanti soltanto "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianfranco Conzi;

E

La struttura privata "Ambulatorio di Fisiocinesiterapia Prof. Torquato Cavallini della Spezia sito in via F. Sforza, 19, di proprietà di Gregorio Piera & C. s.a.s., d'ora in avanti soltanto Struttura, (CF e Partita IVA 01028260113) nella persona del suo legale rappresentante Gregorio Piera nata alla Spezia il 10 agosto 1924;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura fino ad un massimo di :

- n. max 10.380 prestazioni di fisiocinesiterapia per l'anno 2015 così come previste dai LEA dove la "terapia fisica deve essere complementare e contestuale a un ciclo di terapia manuale"(D.G.R. 939/2002), corrispondenti ad un valore economico lordo di circa 37.050,00 Euro e netto di 30.694,00 Euro, e prestazioni INAIL pari a 12.732,83 Euro.

ART.2

REMUNERAZIONE

Per ogni esame effettuato e regolarmente rendicontato l'azienda corrisponderà alle Strutture il prezzo unitario concordato. Il fatturato netto annuo che L'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa; le prestazioni INAIL sono esenti dal ticket sanitario.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di terapia fisica saranno prenotate unicamente dagli specialisti ambulatoriali fisiatri attraverso il sistema ISES, le prenotazioni verranno effettuate sulla base delle agende fornite dalle strutture accreditate in base ai loro orari e alle prestazioni determinate (50% terapia manuale, 50 % terapia fisica)

Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART.4

DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- n. complessivo utenti accettati
- distinta di tutti gli esami effettuati indicati dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo
- importo complessivo delle somme rimosse a titolo di partecipazione alla spesa
- importo da fatturare che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme rimosse a titolo di partecipazione alla spesa. Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.

L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, a decorrere dal 31/03/2015, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste da questa Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui al punto precedente dedotto lo sconto concordato del 5% secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla DGR 133/2007.

ART.6

OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel citato articolo.

La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.

Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART 7

CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

La Struttura è corresponsabile con l'Azienda del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali la Struttura eroga prestazioni sanitarie per conto dell'Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, la Struttura dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio Privacy dell'Azienda.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1032 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Struttura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

ART. 8

DURATA

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

Il Direttore Generale:
Dott. Gianfranco Conzi

Per la Struttura:

il Legale Rappresentante:
Piera Gregorio

